

COMUNE DI BARUMINI PROVINCIA del SUD SARDEGNA

Oggetto: SERVIZIO DI PULIZIA, CURA, GESTIONE DEL CIMITERO

COMUNALE, PULIZIA AREE VERDI, STRADE, PICCOLE

MANUTENZIONI LOCALI COMUNALI

CIG 797138422D

CUP C99E19000550004

CAPITOLATO D'APPALTO - CAPITOLATO D'ONERI

ART. 1 – Il Comune di Barumini deve affidare in appalto l'esecuzione dei lavori richiamati in premessa, che comprendono la cura, la pulizia e la gestione del servizio cimiteriale, cura e gestione delle aree verdi, pulizia delle strade e piccole manutenzioni ai locali comunali.

ART. 2 – Il corrispettivo per la realizzazione del Servizio è fissato in un importo complessivo di **€ 98.698,00** dei quali : **€ 75.900,00** (IVA esclusa) per costo del personale , **€ 4.000,00** (IVA esclusa) per utile d'impresa e spese generali, soggetto a ribasso; **€ 1.000,00** più IVA per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso .Potrà essere applicata l'IVA con aliquota agevolata per gli operatori per i quali la normativa di legge lo consente.

I pagamenti verranno eseguiti in rate mensili previa presentazione di idonea certificazione sui lavori eseguiti , che non potrà in ogni caso superare l'importo di un dodicesimo dell'importo di aggiudicazione. Eventuali lavorazioni che andranno a superare tale soglia dovranno essere preventivamente autorizzate dal Responsabile dell'Area Tecnica del Comune.

ART. 3 - Il contratto avrà la durata di mesi **12 mesi**.

ART. 4 – Descrizione dei lavori .L'appaltatore si obbliga ad eseguire i lavori in oggetto secondo il programma lavorativo prescritto dall'Ufficio Tecnico Comunale, e nel rispetto dei CAM come previsto nel capitolato (ALL . C) che periodica-

mente potrà essere aggiornato in base alle esigenze, ma che in linea generale

prevede le seguenti attività:

1) la pulizia dell'area cimiteriale, previo taglio dei ciuffi d'erba ove presenti, al fine di tener costantemente pulita l'intera area ,

2) la potatura delle siepi, sia internamente che nell'area del parcheggio, la raccolta dei fiori secchi ;

3) la pulizia dei vari locali, garantire la presenza e l'assistenza durante le cerimonie funebri o durante le eventuali operazioni di estumulazione di bare all'interno dell'area cimiteriale.

5) Aprire e chiudere l'area cimiteriale in base al calendario previsto dal Comune,

6) spazzatura periodica delle strade urbane previo eventuale taglio dell'erba a bordo strada mediante utilizzo di decespugliatore successiva raccolta e trasporto a rifiuto in area autorizzata delle materie di risulta ,

7) pulizia e spazzatura delle piazze urbane con cadenza settimanale o per altre eventuali esigenze ritenute necessarie mediante utilizzo di scopa, soffiatori o altra attrezzatura ritenuta idonea dall'appaltatore, successiva raccolta e trasporto a rifiuto ;

8) potatura delle siepi e degli alberi nelle piazze e nei parchi da eseguirsi a mano o con l'ausilio di idonee attrezzature ;

9) tosatura dei prati verdi del territorio urbano , rastrellatura , raccolta e trasporto a rifiuto dei materiali di risulta;

10) piccoli lavori di manutenzione ordinaria dei locali comunali che consistono nell'esecuzione di semplici riparazione del tipo : sostituzione di un rubinetto, riparazione dell'avvolgibile delle finestre, chiusura di qualche buca stradale , rifacimento di qualche tratto di tinteggiatura ecc...

Gli eventuali materiali da utilizzare saranno a totale carico del Comune di Barumini.

ART. 5 – Materiali e attrezzature. I materiali utilizzati per l'espletamento del servizio saranno a carico della Stazione Appaltante tra i quali concimi, fertilizzanti o degli altri prodotti necessari per la cura del verde, nonché dei materiali di consumo tipo carburante per i decespugliatori, e tosaerba, filo per i decespugliatori sacchi per la raccolta dei rifiuti ecc..

Dovrà essere a carico esclusivo dell'appaltatore la disponibilità di almeno tre decespugliatori di potenza adeguata , nonché degli altri attrezzi manuali necessari per l'espletamento del servizio (zappe, rastrelli, forbicioni, forbici da potare, ecc..), nonché , quando si ritenesse necessario motosega, soffiatore, tosasiepi.

E' vietato l'utilizzo delle attrezzature di proprietà della stazione appaltante.

Dovrà inoltre essere a carico dell'appaltatore la disponibilità di almeno due automezzi da utilizzare per il trasporto delle materie di risulta o per il regolare andamento logistico dello stesso cantiere, compreso l'onere della gestione dello stesso mezzo quali carburanti , assicurazione e manutenzione;

ART. 6 – L'appaltatore è responsabile di qualsiasi danno ed inconveniente dipendente dalla gestione del servizio stesso.

ART. 7 – Tutte le controversie che dovessero sorgere tra il Comune e l'appaltatore sono definite dal Tribunale di Cagliari.

ART. 8 – Articolazione del servizio . Il servizio dovrà essere prestato da quattro operatori, dei quali tre lavoreranno dal lunedì al venerdì con un contratto part-time di 27,30 ore settimanali , 5.30 (cinque ore e trenta minuti giornalieri), uno lavorerà 17,30 ore settimanali in tre giorni (cinque ore e cinquanta minuti giornalieri) .Su richiesta dell'appaltatore potranno essere concordati orari diversi, previa

autorizzazione della stazione appaltante.

ART. 9 – In ogni momento il Comune provvederà ad effettuare la sorveglianza, la

vigilanza ed il controllo sui servizi mediante propri agenti e nel rispetto dei CAM

ART.10 Obblighi e oneri dell'appaltatore L'appaltatore:

- s'impegna a garantire la realizzazione del servizio nel rispetto di quanto contem-

plato nel presente capitolato e di quanto eventualmente concordato successiva-

mente tra le parti;

- deve garantire la regolare assunzione dei destinatari del servizio, nel rispetto del-

le condizioni contrattuali previste dalle norme di riferimento

- è responsabile per tutti gli adempimenti in materia di sicurezza e salute sul lavoro

che la legge attribuisce ai datori di lavoro e, in particolare, per gli adempimenti da

osservare in relazione ai rischi intrinseci alla natura e alle caratteristiche

dell'attività da svolgere, nel rispetto del D.Lgs. n. 81/2008;

- è responsabile dell'adozione, nell'esecuzione del servizio, di tutti i provvedimenti

e le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità delle persone addette

allo stesso e dei terzi. Pertanto, è responsabile, sia penalmente che civilmente,

dei danni che dovessero essere arrecati all'utenza, agli operatori, a terzi o a cose

nello svolgimento delle attività convenzionate e imputabili direttamente o indiret-

tamente a propria colpa o dei propri operatori, o a irregolarità o carenze nello

svolgimento delle prestazioni;

- deve sottoporre alle visite sanitarie ciascun utente, attestanti che

l'inserimento lavorativo delle persone non è di pregiudizio alla loro salute,

all'incolumità dei compagni di lavoro e alla sicurezza degli impianti e strutture;

- nell'ambito dello svolgimento di attività lavorative, deve garantire che il personale

occupato sia munito di tessera di riconoscimento corredata di fotografia, conte-

nente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro;

- deve operare in linea con i principi della tutela fisica e psichica dei cittadini e nel rispetto dei diritti individuali;

- deve garantire la consulenza, l'affiancamento e l'istruttoria delle pratiche inerenti il rapporto di lavoro (es. assegni nucleo familiare, indennità di disoccupazione, detrazioni, ecc).

- vigila, coadiuvato dal proprio Direttore Tecnico (vedi capitolato CAM all. C) affinché l'espletamento del servizio avvenga negli orari e con le modalità concordate con l'Ufficio Tecnico Comunale;

- deve garantire l'adeguato e sollecito pagamento dei compensi agli utenti, entro il giorno 10 del mese successivo a quello in cui si è concluso il mese di lavoro, indipendentemente dall'avvenuta liquidazione della fattura presentata da parte del Comune;

- deve avere un contegno riguardoso e corretto nei confronti dei soggetti inseriti;

- deve comunicare alla stazione appaltante qualsiasi modifica all'orario di lavoro, e al calendario assegnato;

- non può richiedere compensi di alcun tipo agli utenti per le prestazioni effettuate in nome e per conto del Comune.

- deve dare immediata comunicazione al Responsabile del Servizio di qualsiasi circostanza ed evenienza che, rilevata nell'espletamento del servizio offerto, possa impedirne il suo corretto svolgimento.

ART. 11 - TRATTAMENTO DEI LAVORATORI

L'appaltatore si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti o dei soci lavoratori, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dagli accordi integrativi territo-

riali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori, maggiormente rappresentative, nonché a rispettarne le norme e le procedure previste dalla legge, alla data dell'offerta e per tutta la durata del servizio. L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei sindacati contratti collettivi fino alla loro sostituzione.

L'appaltatore è tenuto inoltre all'osservanza ed all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale, dei soci lavoratori e degli utenti inseriti nelle attività lavorative.

Quest'Amministrazione si riserva di richiedere in qualsiasi momento la documentazione necessaria e prevista dalla normativa vigente per verificare la corretta attuazione degli obblighi inerenti l'applicazione del CCNL di riferimento, delle leggi in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa.

Qualora l'appaltatore non risulti in regola con gli obblighi di cui sopra la Stazione Appaltante procederà alla risoluzione del contratto e all'affidamento del servizio ad altra ditta. Alla parte inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute dalla Stazione Appaltante. L'esecuzione in danno non esclude eventuali responsabilità civili e penali della ditta. I lavoratori devono essere inseriti esclusivamente mediante assunzione a norma del CCNL applicato.

ART. 12 - OBBLIGHI ASSICURATIVI

Tutti gli obblighi assicurativi antinfortunistici, assistenziali e previdenziali, come già detto, sono a carico dell'appaltatore, il quale ne è il solo responsabile anche in deroga alle norme che disponessero l'obbligo del pagamento delle spese a carico del Comune o in solido con questi, con esclusione di ogni diritto di rivalsa.

ART. 13 - INFORTUNI E DANNI

Ogni responsabilità sia civile che penale per danni che, in relazione

all'espletamento del servizio o a cause ad esso connesse, derivassero all'utenza, al Comune, a terzi e/o a cose, s'intende, senza riserve alcune, a completo ed esclusivo carico dell'appaltatore, sul quale grava qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi a qualsiasi titolo, da parte del Comune.

A tal fine l'appaltatore è obbligato a stipulare, qualora non fosse già provvisto, una polizza di Responsabilità Civile verso Terzi, per le attività relative al servizio appaltato, con almeno la seguente combinazione di massimali di garanzia:

- € 1.000.000,00, quale limite catastrofe per sinistro;

- € 1.000,000,00, quale limite per ogni persona danneggiata;

- € 1.000.000,00, quale limite per danni a cose e/o animali.

La suddetta polizza deve, inoltre, comprendere la copertura in caso di azione di rivalsa/ regresso esercitata dall'Inail e in caso di danni per i quali i lavoratori dipendenti dell'appaltatore non risultino indennizzati dall'Inail.

Copia della suddetta polizza dovrà essere consegnata alla Stazione Appaltante in occasione della stipula del contratto.

ART. 14 - RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE

L'appaltatore è responsabile di qualsiasi danno ed inconveniente causati direttamente all'Amministrazione od a terzi dal personale addetto al servizio e di ogni altro danno ed inconveniente dipendente dalla gestione del servizio stesso.

ART. 15 – PIANO OPERATIVO/SOSTITUTIVO DI SICUREZZA (POS/PSS)

Prima dell'avvio del servizio, l'aggiudicatario dovrà fornire all'Ufficio Tecnico, il Piano Operativo di Sicurezza (POS) o, se necessario il Piano Sostitutivo di Sicurezza (PSS) redatto rispettando i contenuti minimi del D.lgs. n. 81/2008. Eventuali modifiche al POS/PSS, che dovessero rendersi necessarie nel tempo, dovranno essere tempestivamente notificate.

ART. 16 - CAUZIONI

A garanzia della mancata sottoscrizione del contratto, in analogia a quanto disposto dall'art. 93 del D.lgs. 50/2016, le ditte partecipanti sono tenute a prestare idonea "garanzia provvisoria", secondo le modalità descritte dal su citato art. 93 pari al 2% dell'importo a base di gara, ossia pari a € **1.618,00**. Si applicano le riduzioni previste dall'art. 93, c. 7 del D.Lgs. 50/2016. La cauzione dovrà avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta e deve espressamente contenere l'impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia di cui ai commi 2 e 3, qualora il concorrente risulti aggiudicatario.

L'aggiudicatario dovrà prestare "garanzia definitiva" secondo le modalità di cui all'art. 103 del D.lgs. 50/2016. (si applicano le riduzioni previste dall'art. 93, c. 7 del D.Lgs. 50/2016) . Quest'ultima è presentata a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente contratto, dall'eventuale risarcimento di danni, nonché dal rimborso che l'Amministrazione dovesse eventualmente sostenere durante la gestione appaltata, per fatto dell'appaltatore a causa di inadempimento o cattiva esecuzione del servizio. La cauzione definitiva potrà essere presentata mediante: fideiussione bancaria o polizza assicurativa e sarà restituita al termine del contratto. Resta salvo per l'Amministrazione l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. L'appaltatore dovrà essere obbligato a reintegrare la cauzione di cui l'Amministrazione avesse dovuto avvalersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto.

ART. 17- PAGAMENTI

La liquidazione del corrispettivo contrattuale sarà effettuata con rate mensili posticipate, dietro presentazione di apposita fattura all'Ufficio Protocollo del Comune di Barumini.

La liquidazione del corrispettivo sarà effettuata entro 15 giorni dalla ricezione di regolare fattura, In caso di fatture non regolari, mancata consegna, o incompleta consegna della documentazione richiesta, i 15 giorni decorrono dalla data di regolarizzazione. Nella fattura dovrà essere specificato il monte ore di servizio espletato, il costo orario applicato ed il costo complessivo del servizio.

La liquidazione del corrispettivo è, tuttavia, subordinata all'acquisizione, da parte della stazione appaltante, del DURC, per la verifica della regolarità della situazione previdenziale ed assicurativa dell'appaltatore.

ART. 18 - PENALITA'

Le inadempienze di qualunque tipo derivanti dagli obblighi contrattuali e dal presente disciplinare, accertate dal Rup, comporteranno l'applicazione di una penalità, per ogni contestazione, pari a € 100,00, oltre le spese conseguenti cui l'Ente dovesse andare incontro in relazione al mancato adempimenti dell'affidatario, da trattenere in occasione del pagamento dei sal.

L'applicazione delle penalità dovrà essere preceduta da formale contestazione dell'inadempienza da parte dell'Amministrazione Comunale, nei confronti della quale l'appaltatore avrà la facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro e non oltre dieci giorni dalla data di ricezione della contestazione.

Dopo aver contestato almeno tre volte, a mezzo raccomandata A/R o PEC, all'appaltatore l'inadempienza rilevata, l'Amministrazione potrà, a suo insindacabile giudizio risolvere il contratto, fatte salve e riservate eventuali azioni per il risarcimento dei danni.

Rifusione delle spese e pagamenti di eventuali danni e penali, verranno applicati mediante ritenuta sulla rata di pagamento del canone d'appalto.

ART. 19 – RISOLUZIONE CONTRATTUALE PER INADEMPIENZA

Sono cause di risoluzione:

- la mancata effettuazione del servizio senza giustificato motivo;

- l'aver subappaltato il servizio assunto;

- l'aver contestato all'appaltatore oltre le tre volte, a mezzo raccomandata A/R o PEC, l'inosservanza delle disposizioni del presente capitolato.

- la mancata assunzione del servizio alla data stabilita;

- la mancata regolarizzazione del rapporto di lavoro;

- l'arbitraria e ingiustificata interruzione/sospensione da parte dell'appaltatore del servizio oggetto del presente capitolato speciale, non dipendente da causa di forza maggiore;

- sopravvenute cause ostative o di esclusione legate alla legislazione antimafia;

- sopravvenuta condanna definitiva del legale rappresentante per un reato contro la pubblica amministrazione;

- fallimento dell'appaltatore o sottoposizione a procedure concorsuali che possano pregiudicare l'espletamento dei servizi, salvo il recupero dei maggiori danni sulla cauzione;

- il mancato possesso dei requisiti richiesti in merito alla disponibilità dei mezzi e delle attrezzature da utilizzare nello svolgimento del servizio.

- ogni altra inadempienza, qui non contemplata o fatto che rendesse impossibile la prosecuzione dell'appalto, ai sensi dell'art. 1453 del codice civile.

In caso di risoluzione del contratto, potrà essere richiesto all'appaltatore di proseguire l'incarico, alle medesime condizioni, fino a nuova aggiudicazione.

In caso di risoluzione l'appaltatore incorre nella perdita della cauzione, che resta incamerata dal Comune, fatto salvo il risarcimento dei danni per l'eventuale affidamento del servizio ad altra ditta e per tutte le altre circostanze che potrebbero

verificarsi.

ART. 20 - SOSPENSIONE DEL SERVIZIO

L'Amministrazione Comunale potrà sospendere il servizio per giustificato motivo e previa comunicazione all'appaltatore con lettera raccomandata A/R o tramite PEC, 15 gg prima della sospensione.

ART. 21 - RECESSO DELLA DITTA ED EVENTUALI PENALI

Nel caso l'appaltatore rinunci all'espletamento del servizio, dovrà comunicarlo per iscritto con almeno 15 giorni di preavviso. Nell'ipotesi di mancato rispetto di tale periodo, verrà applicata una penale stabilita nella misura della spesa che l'Amministrazione Comunale dovrà sostenere sino all'espletamento del nuovo appalto.

ART. 22 - DIVIETO DI SUBAPPALTO

E' fatto divieto di cedere o subappaltare il servizio assunto pena l'immediata risoluzione del contratto e la perdita del deposito cauzionale, salvo ulteriore risarcimento dei maggiori danni accertati. In caso di associazioni d'impres e di consorzi non si considerano subappalti i servizi che sono stati imputati alle rispettive imprese.

ART. 23 - SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese inerenti la stipulazione del contratto, ivi comprese le spese di registrazione ed i diritti di segreteria, sono a totale carico dell'appaltatore, il quale rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del Comune.

ART. 24 – TRATTAMENTO DEI DATI

In relazione alle disposizioni del D.Lgs. n. 196/2003, i dati personali della ditta partecipante saranno conservati nelle banche dati dell'Ente quale titolare del trattamento, per il quale si assicura il rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, della

dignità personale e della riservatezza, nonché la custodia e protezione da perdita,

distruzione ed accessi non autorizzati.

Il trattamento dei dati è finalizzato esclusivamente alla gestione del procedimento di aggiudicazione e del successivo rapporto contrattuale.

I dati stessi non saranno comunicati ad altri soggetti, se non in ottemperanza ad

obblighi di legge ed in accoglimento di richieste di accesso agli atti del procedi-

mento, espresse dagli interessati, ai sensi della Legge n. 241/90. In relazione

alla detenzione ed al trattamento dei dati è in facoltà della ditta partecipante

l'esercizio dei diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs. n. 196/03, secondo

le modalità previste dalle relative disposizioni.

L'appaltatore e tutto il personale incaricato del servizio s'impegnano ad osservare

la piena riservatezza su nominativi, informazioni, documenti, conoscenze o

altri elementi eventualmente forniti dall'Amministrazione.

Con la sottoscrizione e l'invio dell'offerta per la partecipazione alla gara, i concor-

renti esprimono il loro consenso al suddetto trattamento.

ART. 25- RINVIO

La partecipazione alla procedura di gara comporta la piena ed incondizionata ac-

cettazione di tutte le condizioni e clausole contenute nel presente capitolato. Per

tutto quanto non previsto in esso sono applicabili le disposizioni contenute nel co-

dice civile, che qui si intendono riportate ed approvate per intero, nonché le altre

leggi e regolamenti vigenti in materia in quanto applicabili.

ART.26 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni

criminali, l'impresa aggiudicatrice dovrà impegnarsi a rispettare le previsioni di cui

all'art. 3 della Legge del 13 agosto 2010 n. 136" Piano straordinario contro le ma-

fie” e ss.mm.ii. In particolare tutti i movimenti finanziari relativi al servizio affidato

dovranno essere registrati su “conti correnti” dedicati ed effettuati esclusivamente

tramite lo strumento del bonifico bancario o postale.

l’impegno alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui al presente articolo dovrà es-

sere dichiarato, a pena esclusione, in sede di gara e inserito nel contratto

d’appalto come clausola obbligatoria e vincolante per l’impresa.

ART. 27 - DOMICILIO DELL’APPALTATORE

Per tutti gli effetti del contratto l’appaltatore elegge domicilio nel Comune di Baru-

mini.

ART. 28 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non contemplato nel presente capitolato, si fa riferimento alle leggi e

regolamenti vigenti.

Barumini

Il Responsabile del Servizio

(P.Ed. Paolo Migheli)